

***SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI  
ALL'ALLEGATO B DEL DM 55 DEL 3 APRILE 2013  
PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE  
ELETTRONICHE TRAMITE SISTEMA DI  
INTERSCAMBIO***

**Versione 1.7**

## INDICE

<b>STATO DEL DOCUMENTO</b>	<b>5</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
1.1    DEFINIZIONI	6
<b>2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE</b>	<b>8</b>
2.1    FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE	8
2.2    NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE	9
<b>3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE</b>	<b>11</b>
3.1    TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI	11
3.1.1    Posta elettronica certificata (servizio PEC)	11
3.1.2    Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Trasmissione)	13
3.1.3    Porte di dominio in ambito spcoop (servizio SPCoop - Trasmissione)	14
3.1.4    Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizioSdIFtp)	15
3.1.5    Invio tramite web	15
3.2    TRASMISSIONE DEL FILE AL SOGGETTO RICEVENTE	16
3.2.1    Posta elettronica certificata (servizio PEC)	16
3.2.2    Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Ricezione)	17
3.2.3    Porte di dominio in ambito SPCoop (servizio SPCoop - Ricezione)	18
3.2.4    Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizioSdIFtp)	19
3.3    MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI	20
3.4    MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL SOGGETTO RICEVENTE AL SDI	21
<b>4. MODALITÀ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO</b>	<b>22</b>

4.1	PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI	22
4.2	PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI	23
4.3	PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI	23
4.4	PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA AL SOGGETTO RICEVENTE	24
4.5	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE	24
<b>5.</b>	<b>CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI</b>	<b>27</b>
5.1	TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA	27
5.1.1	Verifiche effettuate sui file fattura	27
5.1.2	Tempi di elaborazione da parte del SDI	33
	<b>ALLEGATO B-1 STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO GUIDA ALL'UTILIZZO</b>	<b>36</b>
	<b>PREMESSA</b>	<b>37</b>
<b>1.</b>	<b>DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE</b>	<b>38</b>
1.1	NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE	38
1.2	RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO	39
1.3	NOTIFICA DI SCARTO	42
1.4	NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA	44
1.5	NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE	46
1.6	NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE	48
1.7	NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE)	50
1.8	NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI	52
1.9	NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO	54
1.10	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO	56

## STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.3	01 maggio 2016	Vengono modificati controlli esistenti ed introdotti nuovi controlli sui file FatturaPA
1.4	10 novembre 2016	Il Sistema viene adattato alla fatturazione tra privati (B2B)
1.5	15 marzo 2017	Viene modificato il controllo con codice 00399
1.6	23 aprile 2018	Aggiornata modalità di integrazione su porta di dominio
1.7	30 luglio 2019	Vengono introdotti nuovi controlli legati ai gruppi IVA

### lista principali cambiamenti rispetto alla versione precedente

E' stato modificato il paragrafo 5 (Controlli effettuati dal SdI) con introduzione di nuovi controlli per una verifica di coerenza tra partita IVA e codice fiscale quando entrambi presenti e, per il cedente/prestatore, nei casi di gruppo IVA (00320, 00321, 00322, 00323, 00324).

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le specifiche tecniche di cui all'allegato B al DM 55 del 3 aprile 2013, relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e delle fatture di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 127/2015, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica.

### 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende:

- per AgID (già DigitPA, già CNIPA), l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- per cedente/prestatore, il soggetto fornitore dei beni/servizi;
- per Certificatore, il soggetto pubblico o privato che emette certificati qualificati di firma conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia;
- per cessionario/committente, il soggetto cliente destinatario dei beni/servizi;
- per fattura elettronica, il documento informatico, non contenente codice eseguibile né macroistruzioni, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al Soggetto ricevente; può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture;
- per Firma elettronica qualificata, la firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- per FTP (File Transfer Protocol), il protocollo di trasferimento dati tra sistemi remoti;
- per HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secured), il protocollo di trasmissione dati su web con ulteriore livello di crittografia ed autenticazione dei dati trasmessi (SSL - Secure Sockets Layer);
- per Intermediario, il soggetto di cui si avvale il Cedente/prestatore per l'emissione e/o la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, o di cui si avvale l'Amministrazione per la ricezione delle stesse dal Sistema di Interscambio;

- per Messaggio SOAP, messaggio XML, strutturato in un header e in un body, utilizzato nel colloquio tra web services;
- per Riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad uno o più documenti informatici; insieme alla firma elettronica qualificata, caratterizza la fattura elettronica;
- per Sdi, il Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015);
- per Soggetto emittente, il Cedente/prestatore o l'Intermediario delegato all'emissione della *Fattura elettronica*;
- per Soggetto ricevente, il cessionario/committente o l'intermediario delegato alla ricezione della *Fattura elettronica* dal Sdi;
- per Soggetto trasmittente, il cedente/prestatore o l'intermediario delegato alla trasmissione della *Fattura elettronica*;
- per SPC, il Sistema Pubblico di Connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- per SPCCoop, la parte del SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- per WSDL (Web Service Definition Language), il linguaggio basato su XML per definire un web service e descriverne le modalità di accesso;
- per XML (Extensible Markup Language), l'insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.

## 2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, con riferimento al formato di rappresentazione e alle caratteristiche del documento da trasmettere.

I dati della fattura elettronica da trasmettere attraverso il SdI devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle *Specifiche tecniche del formato della fattura del Sistema di Interscambio* pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione FatturaPA](#).

### 2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE

Il SdI accetta come fattura elettronica un documento informatico che:

- se destinato ad una pubblica amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244), sia provvisto di un riferimento temporale e firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati;
- se destinato ad un soggetto diverso da pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015), sia firmato o secondo la modalità precedente, oppure in formato XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate.

Nel primo caso, il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:

- **CAAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;

Nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da

firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference.

Come riferimento temporale il Sdl intende la valorizzazione dell'attributo "signing time" che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

## 2.2 NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al Sdl sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato xml contenente una singola fattura;
- b) un file in formato xml contenente un singolo lotto di fatture (dove il "lotto" è inteso nell'accezione dell'art. 21, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633); il lotto è rappresentabile all'interno della struttura xml, grazie alla divisione della struttura tra *header*, comune all'intero lotto e *body*, specifico per ogni singola fattura;
- c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nei casi a) e b) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	progressivo univoco del file
--------------	--	------------------------------

dove:

- il *codice paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'*identificativo univoco del soggetto trasmittente*, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
  - o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
  - o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;



- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di Interscambio da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Il file deve essere firmato elettronicamente (come indicato al precedente paragrafo 2.1); in base al formato di firma elettronica adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml" (per la firma XAdES-BES) oppure ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere *underscore* (" \_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_00001.xml*

*IT9999999999\_00002.xml.p7m*

Nel caso c) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura e l'estensione del file può essere solo .zip.

In questo caso non è il file compresso (.zip) che deve essere firmato digitalmente, ma ogni singolo file in esso contenuto.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

*ITAAABBB99T99X999W\_00002.xml*

*ITAAABBB99T99X999W\_00003.xml*

*ITAAABBB99T99X999W\_00004.xml.p7m*

La nomenclatura dei file, così come descritta, viene mantenuta nella fase di inoltro al soggetto ricevente. Qualora al Sdl sia inviato un file del tipo indicato nel caso c) (file compresso), il Sdl trasmette al soggetto ricevente il file o i file in esso contenuti e non il file compresso.

Ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

### 3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE

Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche per l'utilizzo dei canali di trasmissione dei file contenenti le fatture, così come descritto nel precedente paragrafo 2.2, e dei messaggi di ricevuta e di notifica.

#### 3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI

La trasmissione dei file verso il SDI può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito "servizio PEC";
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito "servizio SdICoop";
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito "servizio SPCoop";
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito "servizio SdIFtp";
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il sito del Sistema d'Interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) o l'interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi".

##### 3.1.1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)

Il soggetto trasmittente che intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'AgID, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Il file da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta.

Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto a garantire il suo invio, come previsto dall'art. 12 del DM 2 novembre 2005 ("Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" - G.U. 15 novembre 2005, n. 266); nel rispetto di tale limite dimensionale è possibile inviare, con lo stesso messaggio, uno o più file allegati.

L'utilizzo della PEC garantisce di per sé l'identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il Sdl entra in contatto per la prima volta con il soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta.

Per garantire una gestione efficiente del processo di trasmissione il Sdl utilizza più indirizzi di PEC tramite i quali ricevere i file; la procedura tramite la quale vengono gestiti gli indirizzi è descritta di seguito.

La prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sdl pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it); il Sdl, con il primo messaggio di risposta, notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, comunica al soggetto trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal Sdl per i messaggi in risposta; in questo modo il Sdl individua, flessibilmente, un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente.

L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal Sdl non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sdl stesso.

Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano recapitate due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima non garantisce di per sé la lettura del messaggio e del relativo allegato, ma ne attesta il solo "deposito" nella casella del Sdl.

L'avvenuta lettura del messaggio da parte del Sdl, ed il corretto recapito della fattura allegata al soggetto ricevente, sono certificati dal Sdl stesso attraverso la predisposizione e l'invio al mittente di ricevute e notifiche ad hoc, secondo il sistema di comunicazione descritto al successivo paragrafo 4.5.

### 3.1.2 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SDICOOP - TRASMISSIONE)

Il Sdl mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Diversamente dalla PEC che consente, nel limite dimensionale di 30 megabytes, di inviare con un solo messaggio più file allegati, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto su canale cifrato TLS 1.2;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (*Message Transmission Optimization Mechanism*);
- WSDL (*Web Services Description Language*) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;
- autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.

Questa modalità di trasmissione prevede:

- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;
- la gestione di certificati per l'accreditamento.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto trasmittente ed il Sdl ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl procede alla "qualificazione" del sistema chiamante con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 2.2.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento

*Istruzioni per il servizio SDICoop - Trasmissione* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.1.3 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - TRASMISSIONE)**

Il Sdl dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento (fino allo scorso luglio 2017) per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa.

Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e-gov; questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes. Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SPCoop - Trasmittente* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

L'Agenzia per l'Italia Digitale con "Le Linee guida per transitare al nuovo Modello di interoperabilità" - emesse lo scorso mese di luglio e approvate con Determinazione del Direttore Generale n. 219/2017 – ha previsto che le Porte di dominio non costituiscano più componenti architetturali del Sistema di Cooperazione applicativa (SPC). Nello stesso documento ha specificato che dal 31 dicembre 2017 non rinnoverà i certificati di qualificazione delle porte di dominio e che fino all'emanazione delle nuove regole tecniche per l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni è possibile continuare ad utilizzare la medesima infrastruttura, a patto di dotarsi autonomamente dei certificati digitali.

In sintesi, le indicazioni dell'AgID alle Amministrazioni che fanno attualmente uso del Sistema di Cooperazione applicativa (SPC) sono di predisporre ad erogare i propri servizi senza l'intermediazione delle Porte; nel frattempo le Porte di dominio già qualificate e attualmente in produzione potranno essere temporaneamente mantenute come componenti architetturali interni ai sistemi delle amministrazioni, ed in questa logica esse non saranno più censite nel dominio spcoop.gov.it ma dovranno essere registrate nei domini istituzionali delle amministrazioni stesse.

Alla scadenza dei certificati server attualmente installati sulle Porte di dominio, e fino allo scorso dicembre fornite da AgID, le amministrazioni dovranno provvedere direttamente a dotarsi di nuovi certificati attraverso propri processi di approvvigionamento.

A seguito di tale previsione:

- a partire dal 23 aprile 2018 non è più possibile accreditare una Porta di dominio come canale di comunicazione con il Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica;

- la ricezione di fatture elettroniche da porte di dominio già accreditate sarà supportata fino alla migrazione del sistema verso il nuovo modello di interoperabilità, in ogni caso entro e non oltre il 20 gennaio 2020;
- le PA che intendono temporaneamente, fino all'adozione del nuovo modello di interoperabilità, mantenere la comunicazione con il Sistema di Interscambio attraverso Porta di dominio dovranno, almeno 1 mese prima della scadenza del certificato, inviare una richiesta di modifica delle condizioni definite nell'accordo di servizio registrato in fase di accreditamento. Le modalità con le quali trasmettere tale richiesta saranno comunicate direttamente alle PA interessate

Sarà cura dell'Amministrazione aggiornare di conseguenza anche le informazioni di riferimento all'interno dell'indice delle PA (IPA).

### **3.1.4 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP (SERVIZIO SDIFTP)**

L'invio dei file, preventivamente crittografati, al Sdl, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sdl ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SDIFTP* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.1.5 INVIO TRAMITE WEB**

Tale modalità prevede l'utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet con protocollo HTTPS come trasporto, su canale cifrato TLS 1.2, disponibile nella sezione *Inviare la FatturaPA* sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) o su interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi"; tramite questa funzionalità il soggetto trasmittente potrà inviare la fattura o l'archivio di fatture (la

dimensione del file da trasmettere non può eccedere il limite di 5 megabytes); successivamente all'invio l'utente potrà aspettare direttamente online l'esito dei controlli svolti sulla/fattura/e e ricevere direttamente la ricevuta di consegna o l'eventuale notifica di scarto, ovvero potrà visualizzare l'esito dell'invio in un secondo momento accedendo alle funzionalità di monitoraggio a disposizione sul sito del Sdl o sull'interfaccia web sopra indicati .

### **3.2 TRASMISSIONE DEL FILE AL SOGGETTO RICEVENTE**

Il Sdl trasmette al soggetto ricevente la fattura tramite l'inoltro del file ricevuto in ingresso utilizzando canali di trasmissione analoghi a quelli utilizzati per la ricezione.

Le modalità previste per l'inoltro sono:

- un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito "*Servizio PEC*";
- un sistema di porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito "*Servizio SPCoop - Ricezione*";
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito "*servizio SdlCoop - Ricezione*";
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito "*Servizio SdlFtp*".

Oltre a trasmettere il file ricevuto in ingresso il Sdl invia i dati utili per agevolare l'elaborazione del file stesso da parte del soggetto ricevente; i dati sono riportati nel messaggio "notifica dei metadati del file fattura" (rif. paragrafo 4.5) che viene trasmesso come file XML.

#### **3.2.1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)**

Il soggetto che per ricevere le fatture elettroniche dal Sdl intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica

certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Il Sdl , quale indirizzo di PEC di destinazione, utilizzerà:

- nel caso di fatture indirizzate a pubbliche amministrazioni,, quello indicato in corrispondenza del codice ufficio riportato all'interno dell'anagrafica di riferimento, secondo le regole e le modalità descritte nell'allegato D al DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche operative pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);
- nel caso di fatture indirizzate a soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, quello indicato all'interno della fattura nell'elemento appositamente previsto (<PECDestinatario>).

Il file inoltrato costituisce l'allegato del messaggio di posta; sempre allegato al medesimo messaggio di posta il Sdl trasmetterà il file di "notifica dei metadati del file fattura" (rif. paragrafo 4.5): ogni messaggio di posta riporterà in allegato un solo "file fattura" ed un solo "file di metadati".

Il normale flusso di trasmissione tramite posta elettronica certificata prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al Sdl vengano recapitate nella propria casella di PEC due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima attesta il 'deposito', nella casella di PEC del soggetto ricevente, del messaggio e dei relativi allegati ed ha valore, per il Sdl, di "messa a disposizione della fattura al destinatario" e pertanto dà luogo all'invio al soggetto trasmittente della "ricevuta di consegna" (rif. paragrafo 4.5).

### **3.2.2 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SdICOOP - RICEZIONE)**

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti che mettono a disposizione su rete Internet un servizio web che consente al Sdl, richiamando tale servizio, di trasmettere il file fattura ed il file di "notifica dei metadati del file fattura" come allegato di un messaggio SOAP.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto su canale cifrato TLS 1.2;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (*Message Transmission Optimization Mechanism*);
- WSDL (*Web Services Description Language*) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;



- autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.

Questa modalità di ricezione prevede:

- la sottoscrizione da parte del soggetto ricevente di uno specifico accordo di servizio;
- la gestione di certificati per l'accreditamento.

Per instaurare una relazione di servizio tra il Sdl e il soggetto ricevente è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il flusso telematico per la trasmissione delle notifiche.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl procede alla "qualificazione" del sistema da chiamare con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SDICoop - Ricezione* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.2.3 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - RICEZIONE)**

L'utilizzo di tale modalità è possibile, fino alla transizione verso il nuovo modello di interoperabilità definito da Agid, e comunque non oltre il 20 gennaio 2020 per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il servizio, esposto da una porta di dominio qualificata, consente al Sdl di trasmettere il file fattura ed il file di "notifica dei metadati del file fattura" (rif. paragrafo 4.5) come allegato ad una busta di e-gov.

L'Agenzia per l'Italia Digitale con [Le Linee guida per transitare al nuovo Modello di interoperabilità](#) - emesse lo scorso mese di luglio e approvate con Determinazione del Direttore Generale n. 219/2017 – ha previsto che le Porte di dominio non costituiscano più componenti architetture del Sistema di Cooperazione applicativa (SPC). Nello stesso documento ha specificato che dal 31 dicembre 2017 non rinnoverà i certificati di qualificazione delle porte di dominio e che fino all'emanazione delle nuove regole tecniche per l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni è possibile continuare ad utilizzare la medesima infrastruttura, a patto di dotarsi autonomamente dei certificati digitali.

In sintesi, le indicazioni dell'AgID alle Amministrazioni che fanno attualmente uso del Sistema di Cooperazione applicativa (SPC) sono di predisporre ad erogare i propri servizi senza l'intermediazione delle Porte; nel frattempo le Porte di dominio già qualificate e attualmente in produzione potranno essere temporaneamente mantenute come componenti architetturali interni ai sistemi delle amministrazioni, ed in questa logica esse non saranno più censite nel dominio spcoop.gov.it ma dovranno essere registrate nei domini istituzionali delle amministrazioni stesse. Alla scadenza dei certificati server attualmente installati sulle Porte di dominio, e fino allo scorso dicembre fornite da AgID, le amministrazioni dovranno provvedere direttamente a dotarsi di nuovi certificati attraverso propri processi di approvvigionamento.

A seguito di tale previsione:

- a partire dal 23 aprile 2018 non è più possibile accreditare una Porta di dominio come canale di comunicazione con il Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica;
- la ricezione di fatture elettroniche da porte di dominio già accreditate sarà supportata fino alla migrazione del sistema verso il nuovo modello di interoperabilità, in ogni caso entro e non oltre il 20 gennaio 2020;
- le PA che intendono temporaneamente, fino all'adozione del nuovo modello di interoperabilità, mantenere la comunicazione con il Sistema di Interscambio attraverso Porta di dominio dovranno, almeno 1 mese prima della scadenza del certificato, inviare una richiesta di modifica delle condizioni definite nell'accordo di servizio registrato in fase di accreditamento. Le modalità con le quali trasmettere tale richiesta saranno comunicate direttamente alle PA interessate.

Sarà cura dell'Amministrazione aggiornare di conseguenza anche le informazioni di riferimento all'interno dell'indice delle PA (IPA).

### **3.2.4 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP (SERVIZIO SdIFTP)**

L'invio dei file, preventivamente crittografati, dal SdI al soggetto ricevente è possibile, previo accordo con i soggetti interessati volto a disciplinare aspetti particolari di trasmissione, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il SdI ed il soggetto che riceve ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SDIFTP* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### 3.3 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI

Le comunicazioni prodotte dal Sdi vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura. Le comunicazioni sono costituite da file XML firmati elettronicamente, con firma **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità "enveloped", con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1; i file vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento "Formato dei file di comunicazione del SDI – guida all'utilizzo" (rif. Allegato B-1).

In particolare:

- nel caso di "servizio PEC", le comunicazioni sono spedite all'indirizzo di PEC del mittente o del destinatario del file fattura; i messaggi PEC sono costituiti da una versione "Human Readable" (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato;
- nel caso di "servizio SdiCoop" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso o ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal Sdi per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato al messaggio soap;
- nel caso di "servizio SPCoop" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso o ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal Sdi per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di "servizio SdiFtp", le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- nel caso di invio telematico attraverso il servizio esposto su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) o su interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi", le comunicazioni sono reperibili, come file XML, tramite la funzionalità di monitoraggio disponibile sul sito del Sdi o sull'interfaccia suindicata.

### 3.4 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL SOGGETTO RICEVENTE AL SdI

Le comunicazioni che il soggetto ricevente deve inviare al SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura dal SdI al soggetto ricevente stesso. Le comunicazioni sono costituite da file XML che vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento “Formato dei file di comunicazione del SDI – guida all’utilizzo” (rif. Allegato B-1).

I file, a discrezione del soggetto ricevente, possono essere firmati elettronicamente, con firma **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità “enveloped”, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1 (paragrafo 2.1).

In particolare:

- nel caso di “*servizio PEC*”, le comunicazioni sono spedite dal soggetto ricevente al medesimo indirizzo di PEC utilizzato dal SdI per la trasmissione; i messaggi PEC sono costituiti da una versione “Human Readable” (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato;
- nel caso di “*servizio SdICoop - Ricezione*” l'accordo prevede l'esposizione, da parte dello SdI, di un analogo servizio richiamabile dal soggetto ricevente per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato al messaggio soap;
- nel caso di “*servizio SPCoop - Ricezione*” l'accordo prevede l'esposizione, da parte dello SdI, di un analogo servizio richiamabile dal soggetto ricevente per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di “*servizio SdIFtp*”, le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali).

## 4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il presente capitolo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sdl, e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo.

### 4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI

Affinché il soggetto ricevente possa validamente interagire con il Sdl devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla sua qualificazione e al suo riconoscimento.

Il soddisfacimento di tali requisiti passa attraverso la definizione del canale di trasmissione tramite:

- l'adozione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse;
- la realizzazione del servizio di ricezione (WS-SDICoop), secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
- la qualificazione della porta di dominio (PdD-SPCoop), secondo le regole disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale<sup>1</sup>, e la realizzazione del servizio di ricezione e pubblicazione del relativo accordo di servizio, secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
- la definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di "file transfer" all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

Inoltre, nel solo caso di amministrazioni pubbliche, passa attraverso l'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) secondo le regole riportate nell'allegato D del DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e

---

<sup>1</sup> L'Agenzia per l'Italia digitale, con le "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità", approvate con Determinazione n. 219/2017, comunica che dal 31 dicembre 2017 non rinnoverà i certificati di qualificazione delle porte di dominio. Nel medesimo documento è specificato che fino all'emanazione delle nuove regole tecniche per l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni, è possibile continuare ad utilizzare la medesima infrastruttura, a patto di dotarsi autonomamente dei certificati digitali. Le PA che intendono mantenere l'infrastruttura e che rinnoveranno i certificati pubblicandoli su nuovi domini, dovranno seguire le indicazioni contenute nei parr. 3.1.3 e 3.2.3

secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

#### **4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI**

Affinché il soggetto trasmittente possa validamente interagire con il Sdl, devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla sua identificazione.

Il soddisfacimento di tali requisiti si ottiene definendo uno o più canali di trasmissione/comunicazione attraverso:

- dotazione di una casella di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse;
- adesione e sottoscrizione di un *accordo di servizio* con il Sdl;
- definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di "file transfer" all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

Nel caso di utilizzo del servizio di invio telematico esposto su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) o su interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi", l'identificazione avviene attraverso l'indicazione di codice fiscale e password rilasciate dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel oppure, in alternativa, attraverso l'utilizzo di un dispositivo di tipo Smartcard rispondente ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi-CNS, preventivamente registrata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

#### **4.3 PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI**

La procedura di invio della fattura al Sdl vede, quali attori coinvolti:

- il soggetto emittente;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal soggetto emittente);
- il Sistema di Interscambio;

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il soggetto emittente predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2;
- sulla fattura così predisposta il soggetto emittente appone la firma secondo una delle modalità descritte nel paragrafo 2;
- il file così generato, viene trasmesso dal soggetto trasmittente al Sdl per mezzo dei canali e le modalità di cui al precedente paragrafo 3.

#### **4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA AL SOGGETTO RICEVENTE**

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal Sdl al soggetto ricevente vede, quali attori coinvolti:

- il Sistema di Interscambio;
- il soggetto ricevente.

Il Sdl, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente la fattura elettronica attraverso i canali e con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.

Nei casi in cui uno stesso soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di intermediario sia per chi trasmette la fattura elettronica che per chi la riceve attraverso lo stesso canale trasmissivo, è possibile adottare un flusso semplificato per le cui particolarità si rimanda alla sezione *Sistema di Interscambio – File, fatture e messaggi* del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

#### **4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE**

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione; questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la “messa a disposizione” del messaggio e dei file allegati da parte di chi invia rispetto a chi riceve.

Il Sdl attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull’invio di ricevute e notifiche tramite le modalità ed i canali riportati ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4.

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

- il soggetto trasmittente;

- il Sistema di Interscambio;
- il soggetto ricevente.

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

- a) il Sdl, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste (paragrafo 5);
- b) in caso di controlli con esito negativo, il Sdl invia una **notifica di scarto** al soggetto trasmittente;
- c) nel caso di esito positivo dei controlli il Sdl trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente e unitamente a questa il Sdl trasmette anche una **notifica di metadati del file fattura** tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all'elaborazione ed alla comunicazione da parte del soggetto ricevente;
- d) nel caso di buon esito della trasmissione, il Sdl invia al soggetto trasmittente una **ricevuta di consegna** della fattura elettronica;
- e) nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl, la trasmissione al soggetto ricevente non fosse possibile entro i termini previsti riportati nel successivo paragrafo 5.1.2, il Sdl invia al soggetto trasmittente una **notifica di mancata consegna**; qualora la fattura elettronica fosse destinata ad una pubblica amministrazione, resta a carico del Sdl l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il Sdl non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al soggetto ricevente, inoltre al soggetto trasmittente una definitiva **attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito** in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; questa attestazione dà diritto al soggetto trasmittente di recapitare direttamente la fattura all'amministrazione destinataria utilizzando canali a lui noti (es. Posta Elettronica Ordinaria, PEC, etc.), senza ulteriori passaggi attraverso il Sistema di Interscambio; nei casi di fattura elettronica destinata a soggetti diversa di pubblica amministrazione, tale attestazione attribuisce titolo di definitività alla mancata consegna;
- f) per ogni fattura elettronica recapitata al soggetto ricevente, il Sdl permette allo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una **notifica di accettazione/rifiuto (notifica di esito committente)** della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al soggetto trasmittente a



completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica; il soggetto ricevente può scegliere se comunicare o meno, tramite il Sistema di Interscambio, l'esito della fattura ricevuta; tale possibilità, pertanto, non si configura come un obbligo, né una fattura si considera accettata automaticamente solo perché non è stata rifiutata dal soggetto ricevente tramite Sdl;

- g) se entro il termine dei 15 giorni suddetto il Sdl non riceve alcuna comunicazione, il Sdl inoltra **notifica di decorrenza dei termini** sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente. Tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il Sdl considera chiuso il processo relativo a quella fattura. La notifica di decorrenza termini segnala che il Sistema di Interscambio ha regolarmente concluso la gestione (ricezione e consegna) della fattura oggetto della notifica. Pertanto dopo tale notifica il Sdl scarnerà la fattura, se reinviata, e qualsiasi comunicazione ad essa relativa. La notifica di decorrenza termini non ha alcuna implicazione sulla verifica della correttezza e sulla successiva gestione della fattura da parte degli interessati; tali aspetti restano di esclusivo dominio del rapporto tra fornitore e cliente.

Le ricevute/notifiche vengono predisposte secondo un formato XML; le specifiche tecniche e la documentazione di tali messaggi sono riportate nel documento "Struttura dei messaggi di comunicazione del Sistema di interscambio – guida all'utilizzo" (rif. Allegato B-1).

## **5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI**

Il Sdi, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Questa attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come:

- una operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa;
- uno strumento di filtro verso il soggetto ricevente per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

### **5.1 TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA**

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento;
- autenticità del certificato di firma;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

#### **5.1.1 VERIFICHE EFFETTUATE SUI FILE FATTURA**

##### Nomenclatura ed unicità del file trasmesso

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica

che il nome file sia conforme con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2 e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00001 - Nome file non valido;
- Codice 00002 - Nome file duplicato.

#### Dimensioni del file

La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione.

- Codice 00003 – Le dimensioni del file superano quelle ammesse

#### Verifica di integrità del documento

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma apposta sull'oggetto trasmesso, il SdI verifica l'integrità dell'oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:

- Codice 00102 - File non integro (firma non valida).

#### Verifica di autenticità del certificato di firma

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle "Certification Authorities", il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00100 - Certificato di firma scaduto;
- Codice 00101 - Certificato di firma revocato;
- Codice 00104 – CA (Certification Authority) non affidabile;
- Codice 00107 – Certificato non valido

#### Verifica di conformità del formato fattura

La verifica viene effettuata per garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00103 – La firma digitale apposta manca del riferimento temporale;
- Codice 00105 – Il riferimento temporale della firma digitale apposta non è coerente;
- Codice 00106 – File / archivio vuoto o corrotto;
- Codice 00200 - File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l'indicazione puntuale della non conformità);
- Codice 00201 – Ricontrati più di 50 errori di formato;

#### Verifica di coerenza sul contenuto

La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00400 – 2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaleIVA> pari a zero;
- Codice 00401 – 2.2.1.14 <Natura> presenta a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaleIVA> diversa da zero;
- Codice 00403 – 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione;
- Codice 00411 – 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI;
- Codice 00413 – 2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaleIVA> pari a zero;
- Codice 00414 – 2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaleIVA> diversa da zero;
- Codice 00415 – 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI;
- Codice 00417 - 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato);
- Codice 00418 - 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>;

- Codice 00419 - 2.2.2 <DatiRiepilogo> non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> o 2.2.1.12 <AliquotalVA>;
- Codice 00420 – 2.2.2.2 <Natura> con valore N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a S (scissione pagamenti);
- Codice 00421 – 2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche;
- Codice 00422 – 2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche;
- Codice 00423 – 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche;
- Codice 00424 – 2.2.1.12 <AliquotalVA> o 2.2.2.1 <AliquotalVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> non indicata in termini percentuali;
- Codice 00425 – 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici;
- Codice 00427 – 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri non ammesso a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPA12 o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri non ammesso a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPR12 o FSM10;
- Codice 00428 – 1.1.3 <FormatoTrasmissione> non coerente con il valore dell'attributo VERSION;
- Codice 00429 – 2.2.2.2 <Natura> non presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotalVA> pari a zero;
- Codice 00430 – 2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotalVA> diversa da zero;
- Codice 00437 – 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato;
- Codice 00438 – 2.2.1.10.2 <Percentuale> e 2.2.1.10.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.2.1.10.1 <Tipo> valorizzato.

#### Verifica di validità del contenuto della fattura

La verifica viene effettuata per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo:

- sulla presenza nell'anagrafica di riferimento (IndicePA) del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, ovvero che il codice

destinatario corrisponda a uno dei valori di default ("0000000" o "XXXXXXX"); il controllo prevede anche, per le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni, una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell'anagrafica IPA, data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);

- sulla presenza, nell'anagrafica IPA, per le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il formato trasmissione identifichi una fattura destinata a soggetto privato (FPR12);
- sulla presenza, nell'anagrafica IPA, per le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all'allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014. L'ufficio Centrale (denominato "Uff\_eFatturaPA") è un ufficio virtuale introdotto per far fronte ad eventuali inadempienze delle amministrazioni; è generato su IPA dall'AgID. Tale ufficio può essere eliminato su richiesta dell'Amministrazione solo dopo 12 mesi dall'avvio. Trattandosi di una misura cautelativa, il suo utilizzo deve essere opportunamente controllato. In particolare su tutte le fatture inviate ad un ufficio Centrale il SdI, sulla base dell'identificativo fiscale del cessionario/committente indicato in fattura, verifica su IPA la presenza di uffici con il servizio di fatturazione elettronica attiva: se in corrispondenza dell'identificativo fiscale del cessionario/committente esiste un unico ufficio "ordinario" con il servizio di fatturazione elettronica attivo (oltre all'ufficio Centrale), la fattura viene scartata con l'indicazione dell'ufficio corretto da utilizzare;
- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere;
- sulla coerenza tra partita IVA e codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente quando entrambi valorizzati e/o nei casi di gruppi IVA (per le fatture destinate a PA, il controllo sulla coerenza in caso di gruppi IVA vale solo per il cedente/prestatore).

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00300 – 1.1.1.2 <IdCodice> non valido ;

- Codice 00301 – 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido ;
- Codice 00302 – 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non valido ;
- Codice 00303 – 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido;
- Codice 00304 – 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido;
- Codice 00305 – 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido;
- Codice 00306 – 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido;
- Codice 00311 – 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido
- Codice 00312 – 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo
- Codice 00320 – 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti;
- Codice 00321 – 1.2.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA;
- Codice 00322 – 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA;
- Codice 00323 – 1.2.1.1.2 <IdCodice> corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni;
- Codice 00324 – 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti;
- Codice 00398 - Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio "Centrale"
- Codice 00399 - CessionarioCommittente presente nell'anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> valorizzato a "FPR12"

#### Verifiche di unicità della fattura

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:

- identificativo cedente/prestatore;
- anno della data fattura ;
- numero fattura;

coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00404 - Fattura duplicata
- Codice 00409 – Fattura duplicata nel lotto

Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (TipoDocumento = **TD04**), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo **TD04**.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a "SI" il campo "Art73" (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell'anno.

Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al Sdl è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l'accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se al Sdl viene inviato un file in formato compresso (rif. precedente par. 2.2 lett. c), i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

### **5.1.2 TEMPI DI ELABORAZIONE DA PARTE DEL SDI**

Nella tabella seguente sono indicati gli eventi temporali (data e ora) che caratterizzano il processo e vengono riportati nelle ricevute di trasmissione e consegna del Sdl:

- T<sub>0</sub>: il momento in cui la fattura viene ricevuta dal Sdl (campo DataOraRicezione del messaggio di notifica di consegna o di mancata consegna);
- T<sub>1</sub>: il momento in cui la stessa viene ricevuta dal destinatario (campo DataOraConsegna del messaggio di notifica di consegna).

Per identificare tali momenti si forniscono di seguito i riferimenti utilizzati sulla base del canale di trasmissione scelto dal mittente e dal destinatario. Il Sistema di Interscambio registra comunque, nell'ambito dei propri archivi, il momento in cui lo



SdI invia la fattura al destinatario così come data/ora del primo tentativo di invio in caso di mancata consegna.

<b>CANALE di TRASMISSIONE</b>	<b>T<sub>0</sub></b>	<b>T<sub>1</sub></b>
Servizio PEC	Data e ora presenti all'interno della <u>ricevuta di consegna</u> inviata al soggetto trasmittente dal suo gestore di PEC	Data e ora presenti all'interno della <u>ricevuta di consegna</u> inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto ricevente
servizio SdICoop	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dal SdI	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dal soggetto ricevente
servizio SPCoop	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dalla porta di dominio del SdI	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dalla porta di dominio del soggetto ricevente
Servizio SdIFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione
Invio Telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	<i>Canale non previsto</i>

La stima del tempo intercorrente tra il momento T<sub>0</sub> ed il momento T<sub>1</sub> può essere quantificata in un tempo medio di circa 48 ore, variabile in ragione della specificità del canale scelto dal soggetto ricevente e della frequenza di afflusso delle fatture al Sistema di Interscambio.

Tale stima tiene anche conto di una media dei tempi di completamento delle operazioni sui diversi canali. Le regole tecniche del servizio PEC, ad esempio, prevedono 24 ore come tempo massimo per la sola fase di consegna.

**ALLEGATO B-1**  
**STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE**  
**DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO**  
**GUIDA ALL'UTILIZZO**

## PREMESSA

I messaggi per la gestione delle ricevute/notifiche da inviare al soggetto trasmittente da parte del Sdl, o al Sdl da parte del soggetto ricevente, sono contenuti in file XML descritti dal file *MessaggiTypes\_v1.1.xsd* disponibile nella sezione [Documentazione Sistema di Interscambio](#) del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) e predisposti secondo le specifiche riportate nei paragrafi seguenti.

Di seguito si fornisce una breve descrizione del significato delle colonne presenti nelle tabelle:

**Elemento XML:** è il nome effettivo del tag XML utilizzato in fase di compilazione del file;

**Descrizione Funzionale:** indica una descrizione di tipo funzionale dell'Elemento XML;

**Formati e Valori Ammessi:** indica il tipo di formato del dato e, ove previste delle restrizioni sul dato, l'insieme dei valori ammessi per quell'Elemento XML (dati racchiusi tra parentesi quadra);

**Obbligatorietà e Occorrenze:** indica se il dato deve essere obbligatoriamente presente o meno, e la sua molteplicità:

<0.1> dato facoltativo; se presente, può figurare al massimo una volta

<0.N> dato facoltativo; se presente, può figurare N volte

<1.1> dato obbligatorio; figura al massimo una volta

<1.N> dato obbligatorio; figura almeno una volta

**Dimensione min...max:** indica la dimensione minima e massima che può assumere l'Elemento XML; nel caso in cui sia indicato un solo numero di dimensione, la lunghezza del campo è esattamente uguale a quel preciso valore; la dicitura "*Unbounded*" sta per dimensioni illimitate.

## 1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE

### 1.1 NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE

Il nome dei file per la trasmissione delle ricevute/notifiche, deve rispettare la seguente nomenclatura generale:



Il *Nome del file fattura ricevuto senza estensione* deve essere conforme alle regole definite nel paragrafo 2.2. Nel caso in cui il nome file non sia conforme e la sua lunghezza sia superiore ai 36 caratteri il nome sarà troncato ed i caratteri oltre il 36-esimo non saranno presenti nella notifica di scarto.

Il *Tipo di messaggio* può assumere i seguenti valori:

Valore	Descrizione
<b>RC</b>	Ricevuta di consegna
<b>NS</b>	Notifica di scarto
<b>MC</b>	Notifica di mancata consegna
<b>NE</b>	Notifica esito cedente / prestatore
<b>MT</b>	File dei metadati
<b>EC</b>	Notifica di esito cessionario / committente
<b>SE</b>	Notifica di scarto esito cessionario / committente
<b>DT</b>	Notifica decorrenza termini
<b>AT</b>	Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Il *Progressivo univoco* deve essere una stringa alfanumerica di lunghezza massima 3 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9] che identifica univocamente ogni notifica / ricevuta relativa al file inviato.

Il carattere di separazione degli elementi componenti il nome file corrisponde all'*underscore* (" \_"), codice ASCII 95, l'estensione è sempre ".xml".

Se il Sdl ha ricevuto un file di tipo compresso, di cui al precedente paragrafo 2.2 lett. c), (es.: *ITAAABBB99T99X999W\_00001.zip* ) e non è possibile accedere al suo contenuto perché “corrotto”, il nome del file con il quale il Sdl inoltra al soggetto trasmittente la notifica di scarto è il seguente:

*ITAAABBB99T99X999W\_00001\_NS\_001.xml*

A queste regole di nomenclatura fa eccezione l'*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito* (rif. paragrafo 1.10); in questo caso, se il Sdl ha ricevuto un file con nome *ITAAABBB99T99X999W\_00001.xml*, inoltra al soggetto trasmittente il seguente file .zip

*ITAAABBB99T99X999W\_00001\_AT\_001.zip*

che al suo interno contiene il file ricevuto (*ITAAABBB99T99X999W\_00001.xml*) e l'attestazione (*ITAAABBB99T99X999W\_00001\_AT\_001.xml*).

## 1.2 RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO

È la ricevuta **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.

*Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:*

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1.1>	16
<b>DataOraConsegna</b>	Data e ora in cui il file è stato consegnato dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1.1>	16
<b>Destinatario</b>	Blocco contenente le informazioni relative al soggetto destinatario della fattura (Codice e Denominazione; quest'ultima, per soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, vale "NO PA")	Campo complesso	<1.1>	
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	Campo complesso	<0.1>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 1**

La ricevuta è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 1



### 1.3 NOTIFICA DI SCARTO

È la notifica **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal Sdl sul file ricevuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1.1>	16
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	Campo complesso	<0.1>	
<b>ListaErrori</b>	Lista degli errori rilevato.	Campo complesso	<1.1>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 2**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 2

## 1.4 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA

È la notifica **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** nei casi in cui fallisca l'operazione di consegna del file al destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1.1>	16
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	Campo complesso	<0.1>	
<b>Descrizione</b>	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di mancata consegna	Formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 255
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 3**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#> .




Figura 3

## 1.5 NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE

È la notifica **inviata dal soggetto ricevente al Sdi** per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML che contiene le seguenti informazioni:

<i>Elemento XML</i>	<i>Descrizione funzionale</i>	<i>Formati e valori ammessi</i>	<i>Obbligatorietà e occorrenze</i>	<i>Dim. min-max</i>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<1.1>	12
<b>RiferimentoFattura</b>	Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l'esito; se non valorizzato si intende riferito a tutte le fatture presenti nel file	<b>Campo complesso</b>	<0.1>	
<b>Esito</b>	Esito dei controlli svolti sulla fattura da parte del destinatario.	<b>Formato alfanumerico</b>  <b>Valori ammessi:</b> [EC01] (vale <i>Accettazione</i> ) [EC02] (vale <i>Rifiuto</i> )	<1.1>	4
<b>Descrizione</b>	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di rifiuto	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	1 ... 255
<b>MessageIdCommittente</b>	Identificativo del messaggio assegnato dal committente	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	1 ... 14

**Tabella 4**

La notifica può essere firmata **opzionalmente** mediante tecnologia XAdES; in tal caso presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 4

## 1.6 NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE

È la notifica inviata dal Sdl al soggetto ricevente per comunicare eventuali incoerenze o errori nell'esito inviato al Sdl precedentemente (accettazione o rifiuto della fattura).

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Elemento XML	Descrizione funzionale	Formati e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dim. min-max
IdentificativoSDI	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
RiferimentoFattura	Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l'esito	Campo complesso	<0.1>	
Scarto	Motivazione dello scarto	Formato alfanumerico Valori ammessi: [EN00] (vale Non conforme al formato) [EN01] (vale Non ammissibile)	<1.1>	4
MessageId	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
MessageIdCommittente	Identificativo del messaggio assegnato dal committente	Formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 14
PecMessageId	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
Note	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 5**

Il campo <IdentificativoSDI> viene valorizzato a "0" nel caso in cui il Sistema di Interscambio non sia stato in grado di associare la Notifica di Esito Committente ad alcun file fattura ricevuto.

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 5



## 1.7 NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE)

È la notifica **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce l'esito	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>EsitoCommittente</b>	Esito da parte del committente circa la fattura inviata	Campo complesso	<1.1>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 6**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 6

## 1.8 NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI

È la notifica **inviata dal Sdl sia al soggetto trasmittente che al soggetto ricevente** per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Fformato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>12</b>
<b>RiferimentoFattura</b>	Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l'esito	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce la notifica	<b>Fformato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 50</b>
<b>Descrizione</b>	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di notifica	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>1 ... 255</b>
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 99999999999999</b>
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>

**Tabella 7**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#> .





Figura 7

## 1.9 NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO

È il file **inviato dal Sdi al soggetto ricevente** insieme al file fattura e contenente i dati principali di riferimento del file utili per l'elaborazione, ivi compreso l'identificativo del Sdi.

<i>Elemento XML</i>	<i>Descrizione funzionale</i>	<i>Formati e valori ammessi</i>	<i>Obbligatorietà e occorrenze</i>	<i>Dim. min-max</i>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>12</b>
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce la notifica	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 50</b>
<b>CodiceDestinatario</b>	Codice del soggetto a cui è indirizzata la fattura	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1,1&gt;</b>	<b>1 ... 7</b>
<b>Formato</b>	Identificativo della versione del formato fattura	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1,1&gt;</b>	<b>5</b>
<b>TentativiInvio</b>	Numero progressivo che identifica l'invio, normalmente vale 1, nel caso di più tentativi il progressivo viene incrementato	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1</b>
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 99999999999999</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>

**Tabella 8**



**Figura 8**

## 1.10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO

È la notifica inviata dal Sdl al soggetto trasmittente per attestare l'avvenuta ricezione della fattura e l'impossibilità di recapitare il file al destinatario; la casistica si riferisce alla mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file .zip contenente:

- il file originale così come ricevuto dal mittente
- un file xml, firmato (firma elettronica non qualificata), contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSdl</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>12</b>
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce la notifica	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 50</b>
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	<b>Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>16</b>
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di notifica relativa a fattura appartenente a file archivio.	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	
<b>Destinatario</b>	Blocco contenente le informazioni relative al soggetto destinatario della fattura (Codice e Denominazione; quest'ultima, per soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, vale "NO PA")	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 99999999999999</b>
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>
<b>HashFileOriginale</b>	Obbligatorio. Campo contenente l'hash (SHA-256) del file ricevuto	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>

**Tabella 9**



L'attestazione è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 9